FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI E I QUADRI SUPERIORI		Via Nazionale, n. 66 - 00184 ROMA
DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA		Tel: +39 06/4871448; +39 06/4871449
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1270		previndapi@previndapi.it; info@pec.previndapi.it
Istituito in Italia		www.previndapi.it

Nota informativa

(*depositata presso la COVIP il 30/09/2026*)

Previndapi è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.
La Nota informativa è composta da 2 PARTI e da un'Appendice:

- *la **PARTE I 'LE INFORMAZIONI CHIAVE PER L'ADERENTE'**, contiene INFORMAZIONI DI BASE, è suddivisa in **3 SCHEDE** ('Presentazione'; 'I costi'; 'I destinatari e i contributi') e viene consegnata al MOMENTO DELL'ADESIONE;*
- *la **PARTE II 'LE INFORMAZIONI INTEGRATIVE'**, contiene INFORMAZIONI DI APPROFONDIMENTO, è composta da **2 SCHEDE** ('Le opzioni di investimento'; 'Le informazioni sui soggetti coinvolti') ed è disponibile sul sito www.previndapi.it;*

– l'Appendice 'Informativa sulla sostenibilità', ti viene consegnata al MOMENTO DELL'ADESIONE

Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

Scheda 'Presentazione' (*in vigore dal 01/07/2026*)

Premessa

Quale è l'obiettivo	Lo scopo del Fondo è quello di provvedere a prestazioni di natura previdenziale aggiuntive ai trattamenti pensionistici di legge, nell'interesse degli aventi diritto e senza alcun fine di lucro, in base alle disposizioni statutarie, in adeguamento alle norme di cui al D.Lgs. 252/2005, secondo le disposizioni di cui al Decreto Ministro dell'Economia e Finanze n. 62 del 10 maggio 2007, reperibili sul sito del Fondo, www.previndapi.it PREVINDAPI è il Fondo pensione per i dirigenti e i quadri superiori della piccola e media industria costituito il 2 agosto 1990, in attuazione degli Accordi Sindacali stipulati il 26 ottobre 1989 ed il 2 agosto 1990 (fonti istitutive) tra la CONFAPI e la FNDAI, oggi FEDERMANAGER (parti istitutive); ha la forma giuridica dell'associazione riconosciuta. In data 22/12/2010, con il rinnovo del c.c.n.l. è stata introdotta la nuova figura manageriale dei "quadri superiori" e le Parti istitutive, con l'accordo dell'11/04/2011, hanno individuato il PREVINDAPI come lo strumento attraverso il quale realizzare la previdenza complementare anche per i "quadri superiori". Con decorrenza dal 1° luglio 2011 è possibile iscrivere i quadri superiori al PREVINDAPI. Il Fondo PREVINDAPI è un Fondo pensione Preesistente ed è vigilato dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione - è iscritto all'albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP con il numero 1270.
Come funziona	PREVINDAPI opera in **regime di contribuzione definita**: l'importo della pensione complementare è determinato dai contributi che vengono versati e dai rendimenti della gestione. I rendimenti sono soggetti a oscillazioni e l'andamento passato non è necessariamente indicativo di quello futuro. I risultati vanno valutati in un'ottica di lungo periodo.
Come contribuire	In base alla normativa vigente dal 1° luglio 2026, l'introduzione dell'*adesione automatica* implica che a decorrere dalla data di attivazione del nuovo rapporto di lavoro, in qualità di dirigente o quadro superiore, l'azienda è tenuta al versamento al Previndapi dell'intero TFR maturando, nonché della contribuzione a carico del lavoratore e a carico del datore di lavoro, nelle misure minime contrattualmente previste. E' possibile effettuare una diversa scelta espressa – *adesione esplicita* - entro 60 giorni dall'attivazione del rapporto di lavoro; questo implica il conferimento del TFR maturando e la possibilità di scegliere l'eventuale contribuzione da versare al fondo: l'iscrizione al Previndapi con il versamento dei contributi a proprio carico, dà diritto ad un contributo a carico del datore di

	lavoro di minimo 6.000 euro l'anno. La misura della contribuzione e la decorrenza dei versamenti sono fissati dal contratto collettivo che dispone l'adesione e sono riportati nella Scheda 'I destinatari e i contributi'**.** La misura dell'eventuale contribuzione volontaria aggiuntiva scelta dal lavoratore, oltre a quella stabilita dal CCNL, può essere modificata nel tempo. Con la sottoscrizione del nuovo Contratto di Lavoro, avvenuta in data 16/11/2016 e con effetto dal 01/01/2017, le Parti Istitutive hanno previsto che tutti i dirigenti e quadri superiori, ai quali si applichi il CCNL delle piccole e medie aziende produttrici di beni e servizi, siano iscritti per adesione contrattuale e che le aziende versino al Fondo uno 0,50% della retribuzione annua, e nei limiti dei massimali previsti, per tutti i dirigenti e quadri superiori, a prescindere dalla loro adesione, diretta o tacita, a PREVINDAPI. Sono inoltre iscrivibili al Fondo i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti, per i quali è facoltà di fissare liberamente la misura della contribuzione. Le modalità di versamento sono riportate nella Scheda 'I destinatari e i contributi'.
Quali prestazioni puoi ottenere	▪ **RENDITA** e/o **CAPITALE –** (fino a un massimo del 50%) al momento del pensionamento; ▪ **ANTICIPAZIONI –** (fino al 75%) per *malattia*, in ogni momento; (fino al 75%) per *acquisto/ristrutturazione prima casa,* dopo 8 anni; (fino al 30%) per *altre cause*, dopo 8 anni; ▪ **RISCATTO PARZIALE/TOTALE –** per *perdita requisiti*, *invalidità, inoccupazione, mobilità, cassa integrazione, decesso* **–** secondo le condizioni previste nello Statuto, prima del pensionamento; ▪ **RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA***), per cessazione dell'attività lavorativa, con 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza, 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, con un anticipo massimo di 5 anni alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.* ▪ **RENDITE A DURATA DEFINITA O A PRELIEVI LIBERAMENTE DETERMINABILI:** vedere il Supplemento alla Nota Informativa
Trasferimento	Trascorsi due anni dall'adesione a PREVINDAPI si può richiedere di **trasferire** la posizione individuale in un'altra forma pensionistica complementare. Prima di questo termine, il trasferimento è possibile solo in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo.
I benefici fiscali	Chi partecipa a una forma pensionistica complementare beneficia di un **trattamento fiscale di favore** sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite. *In seguito alla modifica apportata dal D.lgs. 47/2000, Previndapi, come tutti i fondi pensione, è divenuto un soggetto lordista ai fini fiscali ed è entrato in un sistema classificato "ETT" cioè un sistema che prevede:* • Esenzione dei contributi, riconosciuta fino ad un importo predeterminato • Tassazione dei rendimenti nella fase di gestione • Tassazione delle prestazioni per la parte che non sia già stata tassata Quanto segue, essendo la presente scheda informativa destinata ai potenziali aderenti, riporta esclusivamente la fiscalità applicabile su quanto maturato a partire dal 1° gennaio 2007. La fiscalità applicabile su quanto maturato precedentemente è dettagliata nel sito del Fondo**.**
	*Consulta la Sezione 'Dove trovare ulteriori informazioni' per capire come approfondire tali aspetti.*

Le opzioni di investimento

Previndapi gestisce le risorse attraverso due linee di investimento: Gestione Separata assicurativa attraverso convenzione con primarie compagnie di assicurazione e una linea assicurativa Unit Linked di Ramo III a contenuto azionario, istituita con la Compagnia Reale Mutua facente parte del pool assicurativo della predetta Gestione Separata, operativa dal 1° luglio 2026.

La suddetta linea assicurativa Unit Linked, contrattualizza dalla convezione FPP025 e regolamentata dalle condizioni di assicurazione Privilegio Reale linea Previdenziale, è costituita dal fondo interno denominato Pianificazione Reale che opera attraverso la Linea di investimento DINAMICA GLOBALE REALE. A seguito delle modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, al d.lgs. n. 252/2005, il Fondo rientra nella fattispecie di cui alla **lettera b)** del punto 10 della Deliberazione COVIP del 23 giugno 2026, recante "*Istruzioni in ordine ai criteri minimi che devono soddisfare i percorsi e le linee di investimento di cui all'art. 8, comma 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252*", disponendo di almeno due linee di investimento caratterizzate da profili di rischio-rendimento differenziati e potendo pertanto raccogliere le adesioni automatiche nel periodo transitorio previsto dalla disciplina.

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	Sostenibilità(*)	ALTRE CARATTERISTICHE
COMPARTO ASSICURATIVO	*garantito*	*NO*	*Gestione Separata*
DINAMICA GLOBALE REALE	*azionario*	*NO*	*Comparto per adesioni non esplicite*

In via transitoria, fino al completamento dell'adeguamento del Fondo ai criteri minimi definiti dalla COVIP nelle disposizioni vigenti in materia di percorsi di investimento life cycle, i contributi afferenti alle adesioni automatiche sono destinati alle linee di investimento caratterizzate da differenti profili di rischio/rendimento, secondo il seguente schema di allocazione, articolato per fasce di età:
- aderenti con età fino a [47] anni: allocazione nella linea Unit Linked a contenuto azionario, nella misura del 75%; e nella Gestione Separata, nella misura del 25%.
- aderenti con età fino a [52] anni: allocazione nella linea Unit Linked a contenuto azionario, nella misura del 50%; e nella Gestione Separata, nella misura del 50%.
- aderenti con età fino a [57] anni: allocazione nella linea Unit Linked a contenuto azionario, nella misura del 30%; e nella Gestione Separata, nella misura del 70%.
- aderenti con età fino a [62] anni: allocazione nella linea Unit Linked a contenuto azionario, nella misura del 15%; e nella Gestione Separata, nella misura del 85%.
- aderenti con età superiore a [62] anni: allocazione nella Gestione Separata, nella misura del 100%.

A conclusione del processo di adeguamento, le posizioni individuali interessate saranno allocate nel percorso di investimento life cycle istituito dal Fondo, secondo le modalità e i criteri previsti dalla disciplina vigente. Dell'avvenuta istituzione del percorso e delle conseguenti modalità di riallocazione sarà data preventiva informativa agli iscritti, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

*Puoi trovare ulteriori informazioni sulle caratteristiche del comparto di Previndapi nella **SCHEDA 'Le opzioni di investimento' (Parte II 'LE INFORMAZIONI INTEGRATIVE')**, che puoi acquisire dall'**area pubblica** del sito web (www.previndapi.it).*

Il comparto assicurativo-gestione separata

COMPARTO ASSICURATIVO garantito

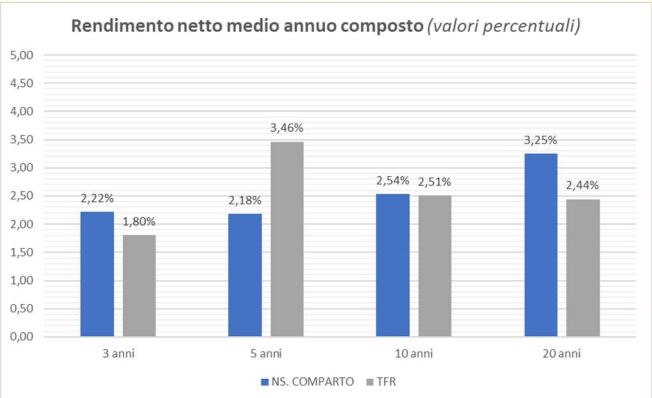
ORIZZONTE TEMPORALE **BREVE** *fino a 5 anni dal pensionamento*

La gestione è volta a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano almeno pari a quelli del TFR, in un orizzonte temporale pluriennale. La presenza di una garanzia di risultato consente di soddisfare le esigenze di un soggetto con una bassa propensione al rischio o ormai prossimo alla pensione.

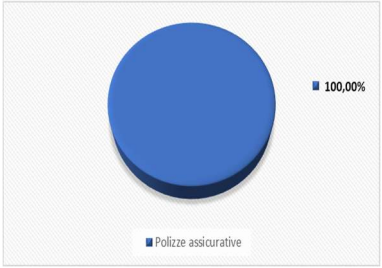
(1) Comparto destinato ad accogliere i flussi di TFR conferiti tacitamente.

- **Garanzia:** viene prevista la restituzione del capitale versato nel comparto capitalizzato a un tasso dello 0% su base annua, nei seguenti casi: pensionamento; decesso; invalidità permanente; inoccupazione superiore a 48 mesi
- **Data di avvio dell'operatività del comparto:** 22/10/1990
- **Patrimonio netto al 31.12.2025 (in euro):** 323,9 MILIONI DI EURO
- **Rendimento netto del 2025:** 2,25%

• **Sostenibilità:**	☑	○		**NO, non ne tiene conto**
	☐	●	○	**SI, promuove CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI**
	☐	●	●	**SI, ha OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA'**



Composizione del portafoglio al 31.12.2025



Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del comparto e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

Il comparto assicurativo - DINAMICA GLOBALE REALE

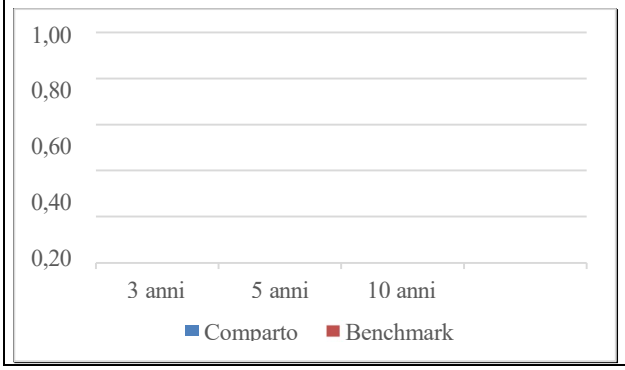
COMPARTO **ASSICURATIVO** AZIONARIO

ORIZZONTE TEMPORALE **LUNGO**

La gestione risponde alle esigenze di un soggetto che ricerca rendimenti più elevati nel lungo periodo ed è disposto ad accettare una maggiore esposizione al rischio, con una certa discontinuità dei risultati nei singoli esercizi, o è

- **Garanzia:** presente, "Garanzia Eredi": in caso di decesso dell'aderente, verrà corrisposto un capitale aggiuntivo pari al 3,50% della somma dei contributi versati nel fondo interno, al netto delle spese di adesione ("Garanzia Eredi"). L'importo massimo erogato è pari a 52.000 €)
- **Data di avvio dell'operatività del comparto:** 01/07/2026
- **Patrimonio netto al 31.12.2025 (in euro):** n.a.
- **Rendimento netto del 2025:** n.a

• **Sostenibilità:**	☑	○		**NO, non ne tiene conto**
	☐	🟢	○	**SI, promuove CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI**
	☐	🟢	🟢	**SI, ha OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA'**

Rendimento netto medio annuo composto (valori percentuali)	**Composizione del portafoglio al 31.12.2025 n.a**
	

***AVVERTENZA**: Dati a 3, 5, 10 anni e composizione del portafoglio al 31.12.2025 non disponibili in quanto il comparto ha iniziato l'operatività da meno di 3 anni.*

Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione(2)

Garantito						
versamento iniziale annuo	**età all'iscrizione**	**anni di versamento**	**maschio**		**femmina**	
			posizione finale	**rendita annua**	**posizione finale**	**rendita annua**
€ 2.500	**30**	**37**	126.301,77 €	5.696 €	126.301,77 €	4.858 €
	40	**27**	84.103,42 €	3.793 €	84.103,42 €	3.235 €
€ 5.000	**30**	**37**	252.603,55 €	11.392 €	252.603,55 €	9.717 €
	40	**27**	168.206,84 €	7.586 €	168.206,84 €	6.470 €

Azionario				
versamento iniziale annuo	**età all'iscrizione**	**anni di versamento**	**posizione finale**	**rendita annua**
€ 2.500	**30**	**37**	197.820,88 €	6.830,56 €
	40	**27**	116.452,55 €	4.161,20 €
€ 5.000	**30**	**37**	395.641,76 €	13.661,11 €
	40	**27**	232.905,09 €	8.322,40 €

(2) Gli importi sono al lordo della fiscalità e sono espressi in termini reali. Il valore della rata di rendita fa riferimento a una rendita vitalizia immediata a un'età di pensionamento pari a 67 anni.

AVVERTENZA: *Gli importi sopra riportati sono proiezioni fondate su ipotesi di calcolo definite dalla COVIP e potrebbero risultare differenti da quelli effettivamente maturati al momento del pensionamento. Le indicazioni fornite non impegnano pertanto in alcun modo né Previndapi né la COVIP. Tieni inoltre in considerazione che la posizione individuale è soggetta a variazioni in conseguenza della variabilità dei rendimenti effettivamente conseguiti dalla gestione e che le prestazioni pensionistiche sono soggette a tassazione.*

Trovi informazioni sulla metodologia e le ipotesi utilizzate al seguente indirizzo Nota metodologica. Sul sito web di Previndapi (www.previndapi.it) puoi inoltre realizzare simulazioni personalizzate della tua pensione complementare futura.

Cosa fare per aderire

Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il 'Modulo di adesione individuale' reperibile sul sito www.previndapi.it – menù – comunicazioni - modulistica.

L'adesione deve essere preceduta dalla presa visione del documento "Informazioni chiave per l'aderente" del presente documento.
La Nota Informativa, lo Statuto nonché tutta la documentazione utile e le FAQ per conoscere l'operatività del Previndapi sono disponibili sul sito del fondo

L'adesione decorre dalla data indicata sul modulo di adesione. Previndapi invierà una lettera di conferma dell'avvenuta iscrizione.

La sottoscrizione del 'Modulo di adesione' non è richiesta ai lavoratori che aderiscono tacitamente fino al 30 giugno 2026 ovvero aderiscono attraverso l'adesione automatica a decorrere dal 1° luglio 2026, in questo caso, compilando il "MODULO TFR3", PREVINDAPI procede automaticamente alla iscrizione sulla base delle indicazioni ricevute dal datore di lavoro. In questo caso la lettera di conferma dell'avvenuta iscrizione riporterà anche le informazioni necessarie per consentire all'iscritto l'esercizio delle scelte di sua competenza.

I rapporti con gli aderenti

Previndapi trasmette, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e, comunque, entro il 30 giugno di ogni anno, una comunicazione periodica denominata **Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo**) contenente un aggiornamento sull'ammontare delle risorse che hai accumulato (posizione individuale) e una proiezione della pensione complementare che potresti ricevere al pensionamento.

Previndapi mette inoltre a disposizione dell'iscritto, nell'**area riservata** del sito *web* (accessibile solo all'iscritto con le credenziali NOME UTENTE e PASSWORD), informazioni di dettaglio relative ai versamenti effettuati e alla posizione individuale tempo per tempo maturata, nonché strumenti utili per aiutare nelle scelte.

In caso di necessità, contattare Previndapi telefonicamente, via *e-mail* (anche PEC) o posta ordinaria.

Eventuali reclami relativi alla partecipazione a Previndapi devono essere presentati in forma scritta. Tutti i contatti nell'intestazione di questa Scheda.

*Se non hai ricevuto risposta entro 45 giorni o ritieni che la risposta sia insoddisfacente puoi inviare un esposto alla COVIP. Consulta la **Guida pratica alla trasmissione degli esposti alla COVIP** (www.covip.it).*

Dove trovare ulteriori informazioni

Se ti interessa acquisire ulteriori informazioni puoi consultare i seguenti documenti:

- la **Parte II 'Le informazioni integrative'**, della Nota informativa
- il Supplemento alla Nota informativa che fornisce nel dettaglio le caratteristiche e descrive il funzionamento delle Prestazioni Pensionistiche opzionabili;
- lo **Statuto**, che contiene le regole di partecipazione a Previndapi (ivi comprese le prestazioni che puoi ottenere) e disciplina il funzionamento del fondo;
- il **Documento sul regime fiscale**, il **Documento sulle anticipazioni** e il **Documento sulle rendite**, **Documento informativo sulla RITA**, che contengono informazioni di dettaglio sulle relative tematiche;
- il **Documento sulla politica di investimento**, che illustra la strategia di gestione delle risorse di Previndapi.
- **altri documenti** la cui redazione è prevista dalla regolamentazione (ad esempio, il Bilancio, il Documento sul sistema di governo, ecc.).

*Tutti questi documenti possono essere acquisiti dall'**area pubblica** del sito web www.previndapi.it*
*È inoltre disponibile, sul sito web della COVIP (www.covip.it), la **Guida introduttiva alla previdenza complementare**.*

Fondo pensione per i dirigenti e i quadri superiori della piccola e media industria

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1270

Istituito in Italia

Via Nazionale, n. 66 - 00184 ROMA

TEL: +39 06/4871448; +39 06/4871449

previndapi@previndapi.it; info@pec.previndapi.it

www.previndapi.it

Nota informativa

(*depositata presso la COVIP il 30/09/2026*)

Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

Previndapi è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda 'I costi' (*in vigore dal 31/07/2026*)

La presente scheda riporta informazioni sui costi che gravano, direttamente o indirettamente, sull'aderente nella fase di accumulo della prestazione previdenziale.

La presenza di costi comporta una **diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione pensionistica**. Pertanto, prima di aderire a Previndapi, è importante **confrontare** i costi del fondo con quelli previsti dalle altre forme pensionistiche. Analoghe considerazioni valgono in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare.

I costi nella fase di accumulo[(1)]

Costi nella fase di accumulo	
Tipologia di costo	**Importo e caratteristiche**
Spese di adesione:	nessuna
Spese da sostenere durante la fase di accumulo:	
COMPARTO ASSICURATIVO	
Direttamente a carico dell'aderente:	• direttamente a carico dell'aderente in percentuale dei contributi versati comprensivi di quota a carico del datore di lavoro, quota a carico del lavoratore, TFR e contribuzioni aggiuntive volontarie, attualmente pari allo 0,75%; • direttamente a carico dei soggetti fiscalmente a carico in percentuale dei contributi volontariamente versati, attualmente pari allo 0,75%, con un minimo di € 35,00 annui. L'iscrizione dei soggetti fiscalmente a carico non comporta alcun obbligo contributivo aggiuntivo a carico del datore di lavoro; • direttamente a carico dell'iscritto per prosecuzione volontaria della contribuzione, attualmente pari al 3%. • direttamente a carico dei soggetti iscritti contrattualmente, con il versamento dello 0,50% da parte del datore di lavoro, in percentuale dei contributi versati, attualmente pari allo 0,75% con un minimo di € 35 annui.
Indirettamente a carico dell'aderente gestione separata:	• indirettamente a carico dell'aderente in percentuale sui premi investiti e sulle rendite della gestione assicurativa: a) su premi relativi ai contributi introitati dal Fondo e trasferiti al gestore: 1,25%; b) su premi relativi a disponibilità provenienti da gestioni assicurative: 0,30%; c) su premi relativi a disponibilità provenienti da gestioni finanziarie: 0,75%.
	• 0,86% della percentuale di rivalutazione annuale – viene prelevata annualmente al momento del calcolo del rendimento
DINAMICA GLOBALE REALE	
Direttamente a carico dell'aderente:	• nessuna

Indirettamente a carico dell'aderente gestione separata:	• Commissione di gestione annua 0,~~85~~91%. • 0,25% dei contributi versati (corrispondente al premio per la copertura "Garanzia Eredi")
Spese per l'esercizio di prerogative individuali (prelevate dalla posizione individuale al momento dell'operazione):	
Anticipazione	€ 40,00 per ogni richiesta di prestazione.
Trasferimento da e verso altre forme pensionistiche	Nessuna
Riscatto	€ 40,00 per ogni richiesta di prestazione.
Mantenimento di posizione non alimentata da nuovi contributi per oltre due anni	€ 40,00 annui decurtati dopo la rivalutazione annuale.
Spese per erogazione rate rendita integrativa temporanea anticipata RITA (costi di istruttoria della pratica, costi bancari)	€ 25,00 a rata
Rendita a durata definita (erogata dal fondo pensione)	• Spese per accedere alla prestazione: 100 euro • Spese per l'erogazione della singola rata di rendita: 40 euro • Spese di gestione finanziaria: sul capitale residuo che rimane in gestione vengono applicati i costi indicati nella Scheda 'I costi' – I costi della fase di accumulo - Spese indirettamente a carico
Prelievi liberamente determinabili	• Spese per accedere alla prestazione: 100 euro • Spese per l'erogazione della singola rata di rendita: 40 euro • Spese di gestione finanziaria: sul capitale residuo che rimane in gestione vengono applicati i costi indicati nella Scheda 'I costi' – I costi della fase di accumulo - Spese indirettamente a carico
(1) Gli oneri che gravano annualmente sugli aderenti durante la fase di accumulo sono determinabili soltanto in relazione al complesso delle spese effettivamente sostenute dal fondo; i costi indicati nella tabella sono pertanto il risultato di una stima, volta a fornire un'indicazione della onerosità della partecipazione. Eventuali differenze, positive o negative, tra le spese effettivamente sostenute dal fondo e le somme poste a copertura delle stesse sono ripartite tra tutti gli aderenti.	

L'Indicatore sintetico dei costi (ISC)

Al fine di fornire un'indicazione sintetica dell'onerosità dei comparti di Previndapi, è riportato, per ciascun comparto, l'Indicatore sintetico dei costi (ISC), che esprime il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4% e diversi periodi di partecipazione nella forma pensionistica complementare (2, 5, 10 e 35 anni). L'ISC viene calcolato da tutti i fondi pensione utilizzando la stessa metodologia stabilita dalla COVIP.

*Per saperne di più, consulta il riquadro 'L'indicatore sintetico dei costi' della **Guida introduttiva alla previdenza complementare**, disponibile sul sito web della COVIP (www.covip.it).*

***AVVERTENZA:** É importante prestare attenzione all'ISC che caratterizza ciascun comparto. Un ISC del 2% invece che dell'1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione di circa il 18% (ad esempio, lo riduce da 100.000 euro a 82.000 euro).*

Indicatore sintetico dei costi

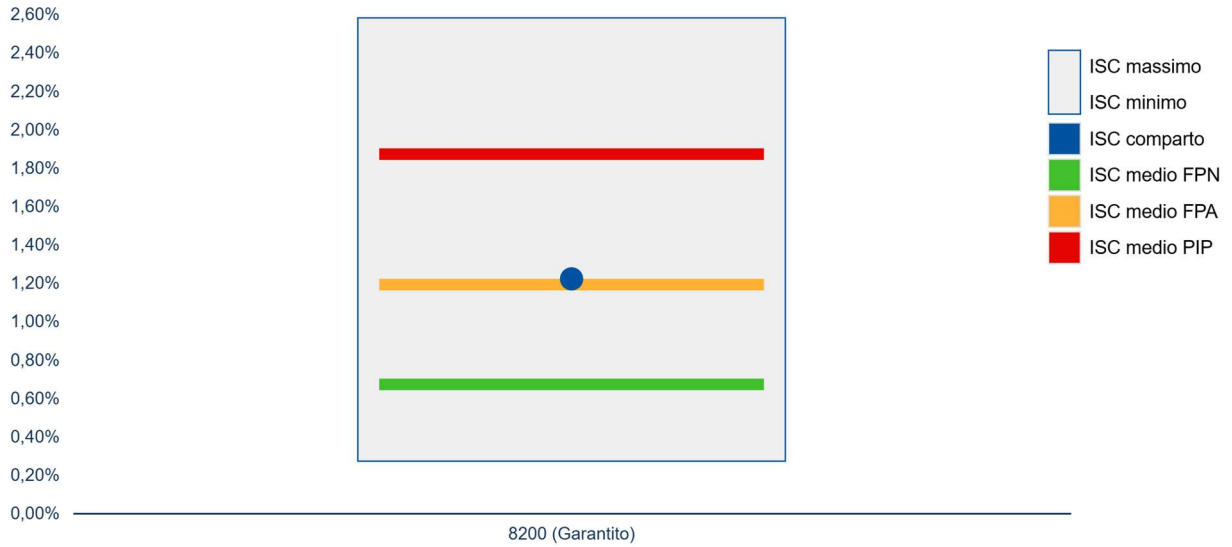
Comparto	Anni di permanenza			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
Assicurativo-Gestione separata	2,23%	1,54%	1,22%	0,96%
DINAMICA GLOBALE REALE	1,08%	0,99%	0,95%	0,92%

***AVVERTENZA**: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste, tale Indicatore ha una valenza meramente orientativa.*

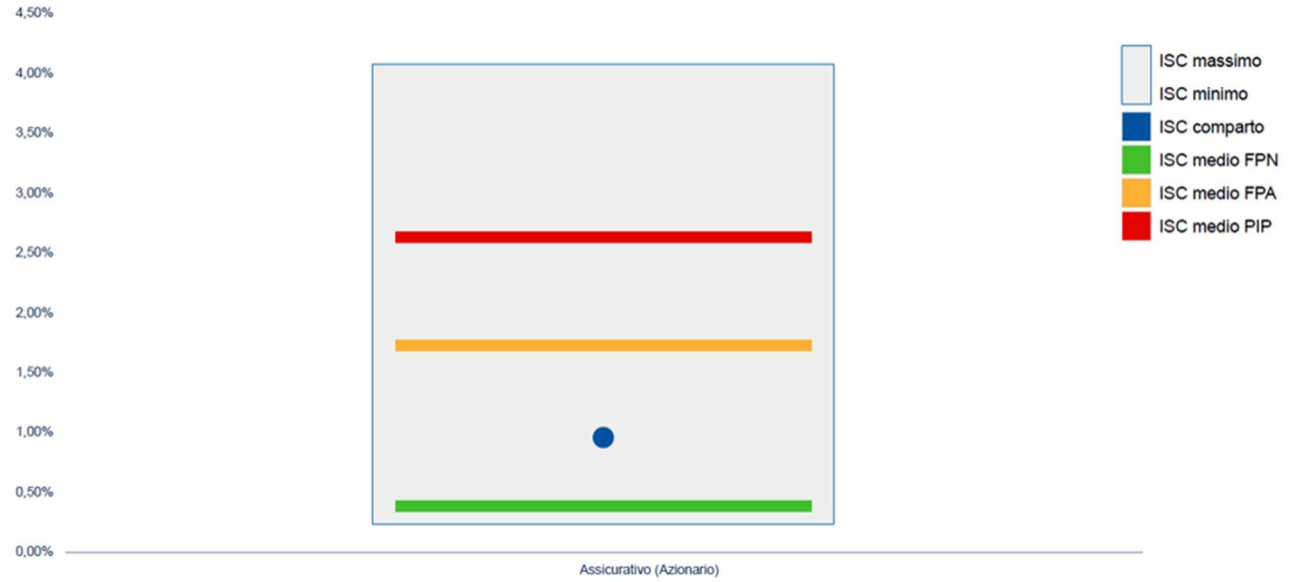
Per consentirti di comprendere l'onerosità dei comparti, nel grafico seguente l'ISC del comparto assicurativo di Previndapi è confrontato con l'ISC medio dei comparti di categorie simili offerte dalle altre forme pensionistiche complementari presenti sul mercato. I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine

di ciascun anno solare. L'onerosità di Previndapi è evidenziata con un punto blu (ISC comparto); i trattini indicano i valori medi, rispettivamente, dei fondi pensione negoziali (FPN), dei fondi pensione aperti (FPA) e dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP). Il grafico indica l'ISC minimo e massimo dei comparti dei FPN, dei FPA e dei PIP complessivamente considerati e appartenenti alla stessa categoria di investimento.

Il confronto prende a riferimento i valori dell'ISC riferiti a un periodo di permanenza nella forma pensionistica di 10 anni 1,22%.



Il confronto prende a riferimento i valori dell'ISC riferiti a un periodo di permanenza nella forma pensionistica di 10 anni 0,95%.



*La COVIP mette a disposizione sul proprio sito il **Comparatore dei costi delle forme pensionistiche complementari** per valutarne l'onerosità (www.covip.it).*

I costi nella fase di erogazione

Al momento dell'accesso al pensionamento ti verrà pagata una rata di rendita calcolata sulla base di un coefficiente di conversione che incorpora un caricamento per spese di pagamento rendita dell'1,2%.

A ogni ricorrenza annuale la rata di rendita viene rivalutata. La misura annua di rivalutazione attribuita tiene conto del rendimento minimo precontato dello 0,50% e si basa su una regola che prevede l'applicazione di un costo, in termini di rendimento trattenuto, pari allo 0,50%.

*Per saperne di più, consulta il **Documento sulle rendite**, disponibile sul sito web di Previndapi www.previndapi.it*

Fondo pensione per i dirigenti e i quadri superiori

della piccola e media industria

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1270

Istituito in Italia

Via Nazionale, n. 66 - 00184 ROMA

TEL: +39 06/4871448; +39 06/4871449
FAX: +39 06 4871445
previndapi@previndapi.it ;
info@pec.previndapi.it

www.previndapi.it

Nota informativa

(*depositata presso la COVIP il 30/09/2026)*

Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

Previndapi è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda 'I destinatari e i contributi' (*in vigore dal 01/07/2026*)

Sono "destinatari" i dirigenti e i quadri superiori dipendenti delle imprese che applichino il c.c.n.l. stipulato tra le parti di cui sopra per le quali non operino iniziative, casse o fondi diretti ad assicurare ai predetti lavoratori forme previdenziali analoghe e rientranti nell'ambito di applicazione del D.lgs.252/05, ovvero, previo assenso delle Parti istitutive, le imprese e i lavoratori dipendenti da tali imprese che applichino un c.c.n.l. diverso da quello sopra richiamato.

Si rammenta che l'iscrizione al Fondo con il versamento dei contributi a proprio carico, dà diritto ad un contributo a carico del datore di lavoro.

La misura dell'eventuale contribuzione volontaria aggiuntiva scelta dal lavoratore al momento dell'adesione, oltre a quella stabilita dal CCNL, può essere modificata nel tempo.

Con la sottoscrizione del Contratto di Lavoro, avvenuta in data 16/11/2016 e con effetto dal 1/1/2017, le Parti Istitutive hanno previsto che tutti i dirigenti e quadri superiori, ai quali si applichi il CCNL delle piccole e medie aziende produttrici di beni e servizi, siano iscritti per adesione contrattuale e che le aziende versino al Fondo uno 0,50% della retribuzione annua, e nei limiti dei massimali previsti, per tutti i dirigenti e quadri superiori, a prescindere dalla loro adesione, diretta o tacita, a PREVINDAPI.

In caso di adesione mediante versamento del contributo contrattuale previsto dall'accordo delle parti istitutive del 16/11/2016 o mediante adesione automatica, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

In base all'accordo siglato dalle Parti Istitutive in data 21/02/2017 possono altresì essere iscritti a PREVINDAPI i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti, la cui contribuzione è libera e volontaria.

L'adesione al Fondo è libera e volontaria ed esplica i suoi effetti anche ai fini dei futuri rapporti di lavoro, sempre con le aziende che applichino gli accordi predetti. Il conferimento del Tfr maturando, sia esso in forma esplicita che tacita (operante per rapporti di lavoro dirigenziali instaurati entro il 30 giugno 2026), comporta l'adesione al Fondo stesso.
In data, 25/03/2025 le Parti Istitutive hanno rinnovato il c.c.n.l. 2025-2028 con decorrenza dal 01/01/2025 il massimale contributivo Previndapi da 180.000,00 a 190.000,00 euro annui per i dirigenti.

LA MISURA DELLA CONTRIBUZIONE

In base alle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 252/2005, dal 1° gennaio 2007, l'adesione al Previndapi può avvenire con il conferimento del Tfr e con la contribuzione prevista dagli accordi vigenti ovvero con il solo conferimento del Tfr (sia in via espressa che tacita). Se ne illustrano, qui di seguito, le misure.

CONFERIMENTO DEL TFR (quote previste dagli accordi vigenti)

Le misure del Tfr conferibile, previste dagli accordi vigenti, sono differenziate in base alla classe di contribuzione di ciascun lavoratore e precisamente, per i **DIRIGENTI**:

CLASSI DI CONTRIBUZIONE	RETRIBUZIONE IMPONIBILE	ALIQUOTE DIRIGENTI
Classe "A": Iscritto prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/93 (29/04/1993) a un Fondo pensione complementare esistente al 15/11/1992 - posizione tuttora conservata. Lavoratore «Vecchio iscritto»	Retribuzione utile al calcolo del TFR senza limite di massimale	**3%**
Classe "B": iscritto per la prima volta ad un Fondo pensione complementare dopo il 28 Aprile 1993, ma con una qualche anzianità contributiva acquisita, prima di tale data, quale lavoratore subordinato, nei confronti di forme pensionistiche obbligatorie (INPS-INPDAI). Lavoratore «Nuovo iscritto ante»		**4%**
Classe "C": iscritto per la prima volta ad un Fondo pensione complementare dopo il 28 Aprile 1993, di prima occupazione successiva a tale data. Lavoratore «Nuovo iscritto post»	Retribuzione utile al calcolo del TFR senza limite di massimale	**Trasferimento di tutto il T.F.R.** maturando (6,91% della retribuzione imponibile)
Classe "X": iscritto ad un Fondo pensione complementare successivamente al 31 dicembre 2006, con il solo **conferimento esplicito del T.F.R.**		**Trasferimento di tutto il T.F.R.** maturando (6,91% della retribuzione imponibile)
Classe "Z": iscritto ad un Fondo pensione complementare con il solo **conferimento tacito del T.F.R.**		**Conferimento di tutto il T.F.R.** maturando (6,91% della retribuzione imponibile)
Classe "Y": iscritto ad un Fondo pensione complementare con **adesione automatica.**		**Conferimento di tutto il T.F.R.** maturando (6,91% della retribuzione imponibile) con decorrenza dal 1° luglio 2026**.**

E per i **QUADRI SUPERIORI**:

CLASSI DI CONTRIBUZIONE	RETRIBUZIONE IMPONIBILE	ALIQUOTE QUADRI SUPERIORI
Classe "A": Iscritto antecedentemente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 124/93 (29 Aprile 1993) a un Fondo pensione complementare esistente al 15 Novembre 1992. Lavoratore «Vecchio iscritto»	Retribuzione utile al calcolo del TFR senza limite di massimale	**3%.**
Classe "B": iscritto per la prima volta ad un Fondo pensione complementare dopo il 28 Aprile 1993, ma con una qualche anzianità contributiva acquisita, prima di tale data, quale lavoratore subordinato, nei confronti di forme pensionistiche obbligatorie (INPS-INPDAI). Lavoratore «Nuovo iscritto ante»		**3%.**
Classe "C": iscritto per la prima volta ad un Fondo pensione complementare dopo il 28 Aprile 1993, di prima occupazione successiva a tale data. Lavoratore «Nuovo iscritto post»	Retribuzione utile al calcolo del TFR senza limite di massimale	**Trasferimento di tutto il T.F.R.** maturando (6,91% della retribuzione imponibile)
Classe "X": iscritto ad un Fondo pensione complementare successivamente al 31 dicembre 2006, con il solo **conferimento esplicito del T.F.R.**		**Trasferimento di tutto il T.F.R.** maturando (6,91% della retribuzione imponibile)
Classe "Z": iscritto ad un Fondo pensione complementare con il solo **conferimento tacito del T.F.R.**		**Conferimento di tutto il T.F.R.** maturando (6,91% della retribuzione imponibile)
Classe "Y": iscritto ad un Fondo pensione complementare con **adesione automatica.**		**Conferimento di tutto il T.F.R.** maturando (6,91% della retribuzione imponibile) con decorrenza dal 1° luglio 2026**.**

La scelta di conferire al Fondo l'intero TFR maturando (6,91% della retribuzione imponibile) in maniera esplicita o tacita, è revocabile, mantenendo comunque le aliquote minime previste dagli accordi delle parti istitutive e tale destinazione del Tfr al Fondo implica che la sua rivalutazione non avvenga più con le regole previste dal codice civile per l'accantonamento presso il datore di lavoro ma entri nella posizione previdenziale dell'iscritto e venga rivalutata in base ai rendimenti ottenuti nel comparto assicurativo. Anche in caso di conferimento tacito, il Fondo provvede a destinare l'intero TFR nel comparto assicurativo.

CONTRIBUZIONE BASE

Come detto, oltre al conferimento del Tfr, il lavoratore può scegliere di versare anche la contribuzione prevista dagli accordi vigenti, il che comporta anche il versamento della quota a carico del datore di lavoro.

La contribuzione base, da calcolarsi, nei limiti di massimale e con le aliquote percentuali sottoindicate, sulla retribuzione globale lorda effettivamente percepita (comprendente tutti gli elementi considerati utili, in base a disposizioni di legge e di contratto, per il trattamento di fine rapporto), è posta pariteticamente a carico delle aziende e dei lavoratori.

I massimali e le aliquote contributivi vigenti sono rispettivamente

per i **DIRIGENTI**:

CLASSI DI CONTRIBUZIONE	**MASSIMALI RETRIBUTIVI ANNUI**	**ALIQUOTE**	
		CARICO AZIENDA	**CARICO DIRIGENTE**
Classe "A": VECCHI ISCRITTI (titolare al 29/4/1993 di una posizione presso una forma pensionistica complementare, tuttora conservata)	**Per tutti fino a € 190.000,00 Con decorrenza dal 01/01/2025**	**5%** con decorrenza dal 1° gennaio 2025**.** **Il contributo minimo annuo a carico dell'azienda non può risultare inferiore a € 6.000,00.**	**4%**
Classe "B": NUOVI ISCRITTI ANTE (con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria ante 29/4/1993)			
Classe "C": NUOVI ISCRITTI POST (con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria post 28/4/1993)			
Classe "X": iscritto ad un Fondo pensione complementare successivamente al 31 dicembre 2006, con il solo **conferimento esplicito del T.F.R.**		**0,5%** con decorrenza dal 1° gennaio 2017	//
Classe "Z": iscritto ad un Fondo pensione complementare con il solo **conferimento tacito del T.F.R.**		**0,5%** con decorrenza dal 1° gennaio 2017	//
Classe "CC": Iscritti al Fondo per adesione contrattuale		**0,5%** con decorrenza dal 1° gennaio 2017	
Classe "Y": iscritto ad un Fondo pensione complementare con **adesione automatica.**		**5%** con decorrenza dal 1° luglio 2026**.** **Il contributo minimo annuo a carico dell'azienda non può risultare inferiore a € 6.000,00.**	**4%**

E per i **QUADRI SUPERIORI**:

CLASSI DI CONTRIBUZIONE	**MASSIMALI RETRIBUTIVI ANNUI**	**ALIQUOTE**	
		CARICO AZIENDA	**CARICO QUADRO SUPERIORE**
Classe "A": VECCHI ISCRITTI (titolare al 29/4/1993 di una posizione presso una forma pensionistica complementare, tuttora conservata)	Per tutti Fino a € 90.000,00	**3,5% con decorrenza dal 1° gennaio 2017**	**3%**
Classe "B": NUOVI ISCRITTI ANTE (con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria ante 29/4/1993)			
Classe "C": NUOVI ISCRITTI POST (con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria post 28/4/1993)			

Classe "X": iscritto ad un Fondo pensione complementare successivamente al 31 dicembre 2006, con il solo **conferimento esplicito del T.F.R.**		**0,5% con decorrenza dal 1° gennaio 2017**	//
Classe "Z": iscritto ad un Fondo pensione complementare con il solo **conferimento tacito del T.F.R.**		**0,5% con decorrenza dal 1° gennaio 2017**	//
Classe "CC": Iscritti al Fondo per adesione contrattuale	Per tutti Fino a € 150.000,00	**0,5% con decorrenza dal 1° gennaio 2017**	//
Classe "Y": iscritto ad un Fondo pensione complementare con **adesione automatica.**	Per tutti Fino a € 90.000,00	**3,5% con decorrenza dal 1° luglio 2026**	**3%**

Ferma restando la misura minima dei contributi al Previndapi a carico delle imprese e a carico dei lavoratori stabilita dagli accordi fra le parti istitutive, il datore di lavoro e il lavoratore determinano liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico. Sulla base di intese, anche individuali, il datore di lavoro potrà aumentare la quota di contribuzione posta a suo carico, con corrispondente pari riduzione della quota di contribuzione posta a carico del lavoratore salvo il rispetto dell'aliquota minima, pari al 8,5% per i dirigenti e 6,5% per i quadri superiori, complessivamente stabilita dagli accordi vigenti a carico dell'impresa e del lavoratore.

Il contributo contrattuale previsto dall'accordo delle parti istitutive del 16/11/16 per gli iscritti al Fondo è da considerarsi aggiuntivo rispetto a quello ordinario a carico del datore di lavoro, che pertanto, a seguito del rinnovo sottoscritto il 25/3/2025, risulta pari al 5 % per i dirigenti e al 3,5% per i quadri superiori.; gli iscritti per adesione contrattuale hanno facoltà di attivare in aggiunta al contributo dello 0,50% la quota ordinaria di contribuzione a proprio carico mentre il contributo contrattuale non potrà essere revocato né sospeso e neanche diversamente destinato in caso di trasferimento volontario della posizione individuale. Il contributo contrattuale dello 0,50% dell'iscritto per adesione contrattuale continuerà ad essere versato al Fondo Previndapi anche nel caso di trasferimento volontario della posizione individuale ordinaria ad altra forma pensionistica complementare, permanendo l'iscrizione contrattuale al Fondo medesimo.

PERIODICITA' VERSAMENTI CONTRIBUTIVI

I versamenti vanno effettuati dall'impresa con cadenza trimestrale, anche per la quota a carico del lavoratore e a carico delle aziende per tutti i lavoratori. Con la stessa cadenza, va effettuato il trasferimento della quota o dell'intero TFR. I trimestri iniziano con i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre ed i contributi vanno versati entro il giorno venti del mese successivo a ciascun trimestre (cioè, entro il 20 aprile, il 20 luglio, il 20 ottobre ed il 20 gennaio) salvo differimento al primo giorno lavorativo utile, quand'anche cadente in festività locale, in caso di coincidenza con il sabato o con giorno festivo a carattere nazionale.

Il versamento della quota di adesione contrattuale dello 0,50% a carico delle aziende per tutti i lavoratori, sarà effettuato dalle aziende contestualmente al versamento dei contributi del 4° trimestre.

ULTERIORE CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ISCRITTO (Contribuzione aggiuntiva)

È data facoltà all'iscritto di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, ferme restando le predette misure minime. I termini e le periodicità di scelta sono definite dal Consiglio di Amministrazione del Fondo. La scelta della misura di tale contribuzione deve essere effettuata dall'interessato, attraverso l'apposito modulo, e comunicata al Fondo e all'azienda per i conseguenti adempimenti.

Il relativo versamento avviene con le stesse modalità e con gli stessi termini operanti per il versamento della contribuzione base, ossia trimestralmente da parte dell'impresa.

La scelta di versare detta ulteriore contribuzione può essere modificata o revocata dall'interessato, nel tempo, ma con intervalli non inferiori ad un anno.
Si evidenzia che la contribuzione aggiuntiva non è vincolata ad alcun limite di massimale retributivo.

CONTRIBUZIONE A FAVORE DEI SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO

L'importo della contribuzione e le cadenze dei versamenti in favore dei soggetti fiscalmente a carico - direttamente effettuati dall'aderente o, nei casi consentiti dal Regolamento, dallo stesso soggetto fiscalmente a carico - sono liberamente stabiliti all'atto dei versamenti stessi. L'iscrizione dei soggetti fiscalmente a carico non comporta alcun

obbligo contributivo aggiuntivo a carico del datore di lavoro. Le modalità di versamento sono riportate nel Regolamento per i soggetti fiscalmente a carico, presente sul sito www.previndapi.it.

Nel caso in cui l'aderente, cui è fiscalmente a carico il soggetto interessato, perda i requisiti di partecipazione al Fondo, conservando o meno la propria posizione individuale presso il Fondo, l'aderente potrà continuare a versare contributi in favore del soggetto fiscalmente a carico, con le modalità di cui all'art. 3 del Regolamento per i soggetti fiscalmente a carico.

È altresì data facoltà al soggetto fiscalmente a carico, maggiorenne e capace di agire, di incrementare autonomamente la propria posizione individuale mediante il versamento di contributi volontari, con le modalità di cui all'art. 3 del presente Regolamento per i soggetti fiscalmente a carico, ovvero di mantenere la propria posizione individuale anche in assenza di ulteriore contribuzione, ovvero di trasferirla ad altro fondo secondo la normativa vigente.

Per la fiscalità della contribuzione, sia di base che aggiuntiva e a favore dei soggetti fiscalmente a carico, rimandiamo al successivo capitolo "Regime fiscale".

PROSECUZIONE VOLONTARIA

L'iscritto che:
• perda i requisiti di partecipazione (cessazione dell'obbligo contributivo al Previndapi);
• possa far valere almeno una contribuzione dovuta al Previndapi;
• non abbia raggiunto l'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza,

ovvero che:
• abbia raggiunto l'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza;
• possa far valere alla data del pensionamento almeno un anno di contribuzione al Previndapi,

ha facoltà di proseguire la contribuzione al Fondo, determinandone liberamente l'ammontare e la frequenza.

L'importo versato confluisce nella posizione individuale e segue l'allocazione nella gestione assicurativa per la contribuzione corrente.

L'iscritto in prosecuzione volontaria è libero di interrompere in qualsiasi momento tale contribuzione e chiedere la liquidazione della posizione.

Il Fondo provvede annualmente a certificare l'ammontare della contribuzione versata.



Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive di Previndapi nella ***SCHEDA 'Le informazioni sui soggetti coinvolti' (Parte II 'Le informazioni integrative')****.*